



COMUNE DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE

CAPO AREA AMMINISTRATIVA

Foro Umberto I, – 90133 PALERMO

amministrativainfrastrutture@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg.ri Dirigenti dell' Area Amministrativa della R.U.I.

Ai Sigg.ri Dirigenti dell' Area Tecnica della R.U.I.

E, p. c. Al Sig. Vicesindaco

Al Sig. Segretario Generale

Prot. n. 1680673 del 26.09.2016

Oggetto: D. Lgs. n. 174 del 26.08.2016 – Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 – G.U.R.I. n.209 del 7 settembre 2016.

E' stato pubblicato nella G.U.R.I. n.209 del 7 settembre 2016 – in attuazione della delega di cui all'art.20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 – il D.Lgs. n. 174 del 26.08.2016, recante il "*Codice di giustizia contabile*", che entrerà in vigore il 7 ottobre p.v.

Il nuovo Codice supera le disposizioni processuali sino ad oggi vigenti, molte delle quali risalgono ancora agli anni '30 (R.D. n. 1038/33; R.D. n. 1214/34).

Trattasi di un *corpus* di norme che introduce profonde novità, certamente nell'ottica del rafforzamento delle garanzie di difesa e del giusto processo.

Ad iniziare dalla definizione di *notitia damni*, che come noto fu riscritta della previsione di cui all'art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/09, che restrinse notevolmente il campo di azione del Pubblico ministero contabile ⁽¹⁾. La nuova previsione di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 174/16 prevede ora che la "*la notizia di danno, comunque acquisita, è specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati*".

⁽¹⁾ Infatti, tale norma prevedeva che "*le Procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge*".



COMUNE DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE

CAPO AREA AMMINISTRATIVA

Foro Umberto I, – 90133 PALERMO

amministrativainfrastrutture@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

L'art. 53 precisa poi che la denuncia di danno deve contenere *“una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l'indicazione ed eventualmente la quantificazione del danno, nonché, ove possibile, l'individuazione dei presunti responsabili, l'indicazione delle loro generalità e del loro domicilio”*.

L'art. 52, invece, dispone in ordine ai soggetti tenuti istituzionalmente a segnalare le eventuali ipotesi di danno erariale, vale a dire i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle Amministrazioni, ovvero i Dirigenti o Responsabili di Servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che *“nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali”*.

Durante l'attività istruttoria della Procura regionale, ancora, *“al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti ed alla indicazione delle personali responsabilità”*, il Pubblico ministero contabile ben può disporre l'audizione di persone informate sui fatti. In tal caso, il soggetto sottoposto ad audizione *“non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità. In tal caso deve essere avvertito che se intende rispondere ha facoltà di essere assistito da un difensore di fiducia, la cui assenza impedisce la prosecuzione dell'audizione, che è rinviata a nuova data”* (art. 60).

Un'altra novità di sicuro rilievo è quella che concerne l'interruzione del termine di prescrizione del danno erariale, che decorre in 5 anni a partire dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso.

Ora, come dispone l'art. 66, *“il termine quinquennale di prescrizione può essere interrotto per una sola volta”*. A seguito dell'interruzione della prescrizione, poi, *“al tempo residuo per raggiungere l'ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di 2 anni; il termine complessivo di prescrizione non può comunque eccedere i 7 anni dall'esordio dello stesso”*.



COMUNE DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE

CAPO AREA AMMINISTRATIVA

Foro Umberto I, – 90133 PALERMO

amministrativainfrastrutture@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Sicché, se l'Amministrazione danneggiata costituisce in mora, ai sensi degli artt. 1219 e 2943 del Codice civile, il presunto autore del danno erariale, tale atto non può essere, come accadeva sovente, reiterato, ma al tempo residuo si aggiunge un periodo massimo di 2 anni, sino ad un massimo di 7 complessivi.

Scaduto tale termine la Corte dei Conti perderà il potere di far valere l'eventuale azione di responsabilità in nome e per conto dell'Amministrazione danneggiata e l'azione, pertanto, sarà da considerarsi prescritta. Entro tale termine massimo, ovviamente, dovrà anche essere emesso l'eventuale invito a dedurre, in caso di precedente atto interruttivo emesso ai sensi degli artt. 1219 e 2943 del Codice civile; in mancanza di precedente atto interruttivo, lo stesso invito a dedurre potrà essere il primo atto interruttivo che costituisce in mora il presunto responsabile, purché ovviamente emesso nel termine ordinario di prescrizione.

L'invito a dedurre deve contenere *“gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato”*; il presunto responsabile può fornire le proprie deduzioni difensive ed essere anche sentito in audizione entro un termine non inferiore a 45 giorni dalla notificazione dell'invito medesimo.

Una novità in tema di invito a dedurre è quella introdotta dall'art. 72, che prevede la facoltà per il destinatario dell'invito di chiedere al Pubblico ministero una motivata proroga dei termini di 45 giorni per la presentazione delle deduzioni.

Degno di rilievo, ancora, è il comma 7 dell'art. 67, che precisa come l'attività istruttoria del Pubblico ministero contabile si debba cristallizzare al momento della notifica dell'invito a dedurre. In altri termini, dopo l'invito a dedurre, il Pubblico ministero contabile non può svolgere (ulteriori) attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti *“sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni”*.



COMUNE DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE
CAPO AREA AMMINISTRATIVA

Foro Umberto I, – 90133 PALERMO

amministrativainfrastrutture@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Meritevole di menzione è, inoltre, la disposizione di cui all'art. 130, secondo cui *“in alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del Pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50% della pretesa risarcitoria azionata in citazione”*. La possibilità di aderire al rito abbreviato non è concessa nei casi di doloso arricchimento del danneggiante.

Da ultimo, particolare attenzione dovranno ora porre le Amministrazioni Pubbliche concretamente danneggiate, e nel cui interesse si svolge l'azione della Corte dei conti, alle norme finalizzate al concreto recupero del credito erariale. Gli artt. 212-216 del nuovo Codice, infatti, disciplinano le modalità con cui le Amministrazioni Pubbliche danneggiate dovranno, sotto la supervisione del Pubblico ministero contabile, provvedere a recuperare le somme di cui sono creditrici in virtù di una Sentenza o di un'Ordinanza definitive, munite della necessaria formula esecutiva.

L'Amministrazione titolare del credito erariale, infatti, a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, ha l'obbligo di avviare immediatamente l'azione di recupero del credito, effettuando la scelta attuativa ritenuta più proficua in ragione dell'entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tal fine rilevante.

Tre sono le modalità di riscossione del credito erariale indicate:

- mediante recupero in via amministrativa;
- esecuzione forzata;
- o iscrizione a ruolo.

Ogni Amministrazione dovrà, a tal fine, nominare un Responsabile di procedimento che monitori costantemente la procedura di recupero del credito,



COMUNE DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE

CAPO AREA AMMINISTRATIVA

Foro Umberto I, – 90133 PALERMO

amministrativainfrastrutture@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

trasmettendo, tra l'altro, al Pubblico ministero contabile, decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno finanziario, un prospetto informativo che indichi analiticamente le partite riscosse e le disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere, distintamente tra quelle per le quali è in corso il recupero in via amministrativa, quelle per le quali sia stata avviata procedura di esecuzione forzata e quelle iscritte a ruolo di riscossione, allegando i documenti giustificativi dell'attività svolta. Ovviamente, a richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione, sottoposto alla previa approvazione del Pubblico ministero territorialmente competente.

Ai fini degli ulteriori profili di interesse del nuovo Codice si rinvia alla lettura dello stesso.

F.to IL CAPO AREA
Dott. Bohuslav Basile